

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

**Modifica Regolamento Edilizio: Prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 venne approvato il regolamento edilizio sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte e che il medesimo venne successivamente modificato con D.C.C. n. 17 del 21.07.2005 e con D.C.C. n. 36 del 25.11.2014;

**Dato atto che:**

il comma 1-ter dell'art. 4 del DPR 380/2001, introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012, dispone che:

*Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.*

l'art. 4 comma 1-quinquies del DPR 380/2001 dispone che le disposizioni di cui ai commi 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

**Ritenuto quindi** adeguare il proprio regolamento edilizio secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1-ter del DPR 380/2001 come sopra indicato, inserendo all'interno dell'art. 31 "Requisiti delle costruzioni" un nuovo comma "5" il quale citerà:

*ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sarà obbligatorio prevedere, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso;*

*Le disposizioni di cui ai presente comma non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.*

**Viste** le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte;

Acquisito, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Il Sindaco illustra la delibera dopo attenta discussione

Con votazione UNANIME

## DELIBERA

1. di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di integrare l'art. 31 "Requisiti delle costruzioni" del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 e successivamente modificato con D.C.C.N. n. 17 del 21.07.2005 e con D.C.C. n. 36 del 25.11.2014, con il seguente nuovo comma "5":

*"5. ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sarà obbligatorio prevedere, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.*

*Le disposizioni di cui ai presente comma non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche."*

3. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.
6. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.
7. di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.